

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE

Il 9 settembre 2020, alle ore 10:30, in via del Colle 95, Calenzano (FI), presso la sede Generale del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo Società Cooperativa, si sono riunite:

- Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito "Banca"), in persona del Direttore Generale Davide Menetti coadiuvato dalla responsabile delle Risorse Umane Annalisa Dreoni;

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata dai dirigenti sindacali Alessandro Rossini e Paolo Cerrone;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dalla dirigente Chiara Rossi;
- UILCA (di seguito "Sindacato"), rappresentata dalla dirigente Elisabetta Castiglioni,

premessi che:

- in data 22 giugno 2016 è stato sottoscritto tra la Banca e le OO.SS. un accordo sindacale finalizzato a consentire l'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui al "*Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo*" ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Fondo"), (allegato 1) e parte integrante del presente verbale;
- il punto 3 del citato accordo prevede che "*il processo di agevolazione all'esodo verrà realizzato, su base volontaria, in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali, secondo le seguenti modalità: dal 1/09/2016 al 31/12/2019, fino ad un massimo di 20 (venti) risorse lavorative (pertanto, gli interessati ad accedere al Fondo sono coloro che maturino il diritto a pensione AGO entro il 31/12/2024). Ferma restando la comune volontà delle parti di consentire l'accesso ai benefici del Fondo in via straordinaria al maggior numero possibile dei richiedenti, la Banca si impegna ad accogliere almeno una richiesta all'anno;*
- in data 28 novembre 2018 è stata prorogata con stesura di verbale di incontro (allegato 2) la vigenza di tale intesa al 31/12/2020;
- in data 7 giugno 2019 è stato aumentato con stesura di verbale di incontro (allegato 3) il numero massimo di risorse lavorative che potevano accedere volontariamente al FSSR da 20 (venti) a 25 (venticinque) unità;

- alla data odierna risulta che abbiano fatto richiesta al trattamento straordinario del FSSR e sia stata accettata dalla Banca, con apposito verbale di graduatoria, n. 22 lavoratrici/lavoratori; residuano pertanto ulteriori n. 3 possibili accessi;
- in ragione anche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 le parti hanno manifestato l'intenzione:
 - di prorogare il termine di scadenza dell'accordo;
 - di integrare l'accesso al FSSR anche alle lavoratrici/lavoratori appartenenti alla categoria dei Dirigenti (art. 53 del CCNL per i Dirigenti delle BCC del 22/05/2008);
 - di inserire un limite retributivo lordo mensile del lavoratore per poter accedere alle prestazioni straordinarie del FSSR,

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Ferma restando la reciproca condivisione delle finalità e degli intenti dell'accordo sindacale del 22 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di favorire l'accesso al trattamento straordinario del Fondo da parte del maggior numero dei dipendenti della Banca sino al raggiungimento complessivo dei 25 (venticinque) accessi disponibili, si procrastina la scadenza al 31/12/2021 (pertanto, gli interessati ad accedere al Fondo sono coloro che maturino il diritto a pensione AGO entro il 31/12/2026).
3. Possono essere destinatari delle prestazioni straordinarie del suddetto Fondo tutte le lavoratrici e i lavoratori attualmente dipendenti a tempo indeterminato della BCC che matureranno entro e non oltre il 31 dicembre 2026 il diritto all'erogazione di pensione anticipata, ovvero alla prestazione pensionistica di vecchiaia ove quest'ultima intervenga prima. Tuttavia, le lavoratrici e i lavoratori che risultino avere una retribuzione lorda mensile superiore ad euro 7.692,31 – pertanto superiore a una retribuzione lorda annua di euro 100.000,00 – intesa come somma degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, potranno presentare la domanda all'Ufficio Gestione Risorse Umane della Banca per l'accesso alle suddette prestazioni impegnandosi ad accettare irrevocabilmente, con sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede protetta, la riduzione della propria retribuzione lorda entro il massimale di euro 7.692,31 mensili a decorrere dal mese (compreso) precedente all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo. Tale importo di euro 7.692,31 mensili lordi costituirà la base per il calcolo dell'assegno straordinario e della contribuzione correlata.
4. Si conviene sin d'ora che:
 - La Banca invierà al personale, entro il 9 ottobre, e per conoscenza alle RR.SS.AA. firmatarie del presente accordo, una comunicazione con la quale evidenzierà la possibilità di accedere al Fondo, per le restanti 3 (tre) risorse, utilizzando l'opportuno fac-simile tra i due allegati:
 - ✓ il modello da utilizzare per la presentazione della domanda (**allegato A-1** del presente accordo, da utilizzare da parte del "personale che non svolge funzioni rilevanti – Regolamento UE n. 604/2014"; **allegato A-2** del presente accordo, da utilizzare da parte del "personale che svolge funzioni rilevanti – Regolamento UE n. 604/2014" così come definito nelle Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate

dall'Assemblea dei soci della Banca che dovrà essere compilato e sottoscritto dal/dalla richiedente;

- ✓ la scheda anagrafica (allegato B) del presente accordo che dovrà essere compilata dal/dalla richiedente;
- La Banca fornirà alle RR.SS.AA. firmatarie copia delle domande presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori con indicazione separata della RAL individuale e con possibilità di effettiva verifica della data di accesso alla pensione prima di ogni graduatoria.

Tutte le richieste pervenute entro il 02 novembre 2020 saranno considerate, ai fini della graduatoria di accesso al fondo, come arrivate in quella data. In presenza di più richieste, verrà accolta, in via prioritaria, quella che comporta un minor periodo di permanenza al Fondo; a parità di periodo di permanenza, verrà privilegiata la richiesta che comporta un minor onere per la Banca.

La Banca e le RR.SS.AA. costituite firmatarie del presente accordo si incontreranno entro il 31/12/2020 per la prima graduatoria relativa all'anno 2021.

Tutte le richieste pervenute successivamente al 02 novembre 2020 ed entro il 30 giugno 2021 saranno considerate, ai fini della graduatoria di accesso al fondo, come arrivate in quella data. In presenza di più richieste, verrà accolta, in via prioritaria, quella che comporta un minor periodo di permanenza al Fondo; a parità di periodo di permanenza, verrà privilegiata la richiesta che comporta un minor onere per la Banca.

La Banca e le RR.SS.AA. costituite firmatarie del presente accordo si incontreranno entro il 30/07/2021 per la seconda graduatoria relativa all'anno 2021.

Gli accessi saranno definiti compatibilmente alle disponibilità economiche che la Banca metterà a disposizione

3/3

Resta invariata ogni altra previsione contenuta nel citato accordo del 22/06/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale sarà trasmesso al Fondo a cura della Banca per ogni utilità.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12,00.

Banco Fiorentino
Mugello Impruneta Signa
Credito Cooperativo Soc. Coop

FABI

FISAC CGIL

UILCA /

Allegato A-1
Personale che non svolge funzioni
rilevanti "Regolamento UE n. 604/2014"

Spett.le
Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa

c.a. **Direzione Generale**

p.c. (indicare O.S. alla quale il dipendente è iscritto)

RSA

(luogo e data)

Oggetto: Adesione al Fondo di Solidarietà di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 20/6/2014, n° 82761 e successive modifiche e integrazioni - Accordo sindacale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il/La sottoscritto/a _____ matricola n° _____, nato/a a _____ () il _____, dipendente del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa - Cred. Coop. Soc. Coop. dal _____, a fronte della Vostra comunicazione pervenuta in data _____, manifesta la propria volontà di aderire al Fondo di cui in oggetto, normato come da Accordo Sindacale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Contestualmente dichiara la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, ex art. 1372 c.c., con decorrenza _____, con richiesta di essere dispensato/a dall'obbligo di preavviso contrattuale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 85 del CCNL (oppure 61 del CCNL del 22/5/2008) e 10, comma 13, del Regolamento del Fondo di Solidarietà indicato al punto 1). A tal fine la Banca accetta la richiesta di esonero dal periodo di preavviso.

Con la presente adesione, il/la sottoscritto/a beneficerà, ad integrazione del trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà:

- delle agevolazioni previste dall'art. 4 dell'accordo sindacale aziendale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- del premio di risultato PDR _____ relativo all'esercizio _____ e, se dovuto e per il rateo spettante, dell'eventuale PDR _____ (ovvero emolumento analogo sostitutivo dello stesso previsto dalla contrattazione collettiva) relativo all'esercizio _____.

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che:

- il riconoscimento dell'importo lordo pari alla misura dei contributi che sarebbero stati dovuti dalla BCC al Fondo Pensione Nazionale per il personale BCC/CRA, richiamato dall'art. 4 del citato accordo sindacale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni, si configura nella fattispecie dell'incentivo all'esodo connesso con operazioni straordinarie, dovrà essere restituito alla Banca in caso di accertamento di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca che siano stati commessi nel limite dei 5 anni precedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 385/1993 e alle connesse Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci della Banca;
- in caso di retribuzione lorda mensile superiore ad euro 7.692,31 – corrispondente a una retribuzione lorda annua superiore a euro 100.000,00 – intesa come somma degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, si impegna ad accettare irrevocabilmente, con sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede protetta, la riduzione della propria retribuzione lorda entro il massimale di euro 7.692,31 mensili lordi a decorrere dal mese (compreso) precedente all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo. Tale importo di euro 7.692,31 mensili lordi costituirà la base per il calcolo dell'assegno straordinario e della contribuzione correlata.

Resta comunque inteso che:

- la presente manifestazione di volontà e la conseguente risoluzione del proprio rapporto di lavoro è risolutivamente condizionata all'accesso, da parte del dipendente, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Pertanto, qualora tale evento non si verificasse per cause non riconducibili alla volontà del dipendente medesimo, la presente conciliazione si intenderà risolta e priva di qualsiasi effetto giuridico, con effetto retroattivo così come previsto dall'art. 1360 c.c.. La Banca sarà quindi tenuta a riassumere il dipendente con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, riconoscendo allo stesso l'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte e il trattamento economico e normativo praticato alla data di cessazione medesima;
- qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al "Fondo di solidarietà" da parte del sottoscritto/a, le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia prevista al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, la Banca si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

Distinti saluti.

In Fede

c.a. **Direzione Generale**

p.c. *(indicare O.S. alla quale il dipendente è iscritto)*
RSA

(luogo e data)

Oggetto: Adesione al Fondo di Solidarietà di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 20/6/2014, n° 82761 e successive modifiche e integrazioni - Accordo sindacale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il/La sottoscritto/a _____ matricola n° _____, nato/a a _____ () il _____, dipendente del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Cred. Coop. Soc. Coop dal _____, a fronte della Vostra comunicazione pervenuta in data _____, manifesta la propria volontà di aderire al Fondo di cui in oggetto, normato come da Accordo Sindacale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Contestualmente dichiara la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, ex art. 1372 c.c., con decorrenza _____, con richiesta di essere dispensato/a dall'obbligo di preavviso contrattuale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 85 del CCNL (*oppure 61 del CCNL del 22/5/2008*) e 10, comma 13, del Regolamento del Fondo di solidarietà indicato al punto 1). A tal fine la Banca accetta la richiesta di esonero dal periodo di preavviso.

Con la presente adesione, il/la sottoscritto/a beneficerà, ad integrazione del trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà:

- delle agevolazioni previste dall'art. 6 dell'accordo sindacale aziendale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- del premio di risultato PDR _____ relativo all'esercizio _____ e, se dovuto e per il rateo spettante, dell'eventuale PDR _____ (ovvero emolumento analogo sostitutivo dello stesso previsto dalla contrattazione collettiva) relativo all'esercizio _____.

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che:

- le erogazioni diverse dall'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del DM 82761/2014, configurando la fattispecie degli incentivi all'esodo connessi con operazioni straordinarie, dovranno essere restituite alla Banca - in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 385/1993 e richiamate dall'art. 4 del citato accordo sindacale del 22 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni, e alle connesse Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci della Banca - qualora venisse accertato, entro i 5 anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, che il sottoscritto/a abbia determinato o concorso a determinare: a) comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca; b) comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca; c) violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 del TUB o, quando il soggetto è parte interessata, dell'art. 53, commi 4 e ss del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- in caso di retribuzione lorda mensile superiore ad euro 7.692,31 – corrispondente a una retribuzione lorda annua superiore a euro 100.000,00 – intesa come somma degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, si impegna ad accettare irrevocabilmente, con sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede protetta, la riduzione della propria retribuzione lorda entro il massimale di euro 7.692,31 mensili lordi a decorrere dal mese (compreso) precedente all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo. Tale importo di euro 7.692,31 mensili lordi costituirà la base per il calcolo dell'assegno straordinario e della contribuzione correlata.

Resta comunque inteso che:

- la presente manifestazione di volontà e la conseguente risoluzione del proprio rapporto di lavoro è risolutivamente condizionata all'accesso, da parte del dipendente, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Pertanto, qualora tale evento non si verificasse per cause non riconducibili alla volontà del dipendente medesimo, la presente conciliazione si intenderà risolta e priva di qualsiasi effetto giuridico, con effetto retroattivo così come previsto dall'art. 1360 c.c.. La Banca sarà quindi tenuta a riassumere il dipendente con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, riconoscendo allo stesso l'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte e il trattamento economico e normativo praticato alla data di cessazione medesima;
- qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al "Fondo di solidarietà" da parte del sottoscritto/a, le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia prevista al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, la Banca si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

Distinti saluti.

In Fede

SCHEDA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

DATI ANAGRAFICI:

NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: PROV.:

E-MAIL: RECAPITO TELEFONICO:

SERVIZIO MILITARE: NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

UNIVERSITA': NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

INALIDITA' CIVILE SUPERIORE AL 74%: NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

STATO CIVILE: DATA EVENTUALE MATRIMONIO:/...../.....

NOME CONIUGE: COGNOME CONIUGE:

DATA NASCITA CONIUGE:/...../..... LUOGO NASCITA CONIUGE:

DATA EVENTUALE SEPARAZIONE/DIVORZIO/DECESSO CONIUGE:/...../.....

IBAN PER ACCREDO ASSEGNO STRAORDINARIO:.....

DATI ANAGRAFICI FIGLI:

o NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

o NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

o NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

NB: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO

A.C. 1

ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ, DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO

Il 22 giugno 2016, alle ore 9:30, a Bagno a Ripoli, Firenze, presso la sede della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, si sono riunite:

- Banca del Mugello Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo di Signa - società cooperativa e Banca di Credito Cooperativo di Impruneta – Banco Fiorentino - società cooperativa, rappresentate con giusta apposita delega delle suddette Banche, dal Direttore Generale Banca del Mugello Credito Cooperativo Davide Menetti.

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Coordinamento Regionale BCC, nelle persone di Stefano Tassi e Paolo Cerrone e dai Segretari Responsabili della RSA della Banca di Credito Cooperativo di Signa, Alberto Grassi, della Banca di Credito Cooperativo di Impruneta, Giovanni Furini, della Banca del Mugello Credito Cooperativo, Alessandro Rossini;
- Sincra-UGL Credito (di seguito "Sindacato"), rappresentato dalla segretaria provinciale responsabile di Firenze Donatella Daini;
- UIL.CA (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Segretario Regionale Carlo Del Grande;

1/8

PREMESSO CHE

- il 15 marzo 2016 la FTBCC ha inviato al Sindacato, per conto delle banche proponenti la fusione, un' informativa – ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL per i quadri direttivi, impiegati e ausiliari e dall'art. 47 della legge 428/1990 – con la quale si comunicava che i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno deliberato di procedere ad una fusione ex art. 57 del TUB, che la banca risultante dalla fusione assumerà la denominazione di "Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo", società cooperativa, con sede legale nel comune di Firenzuola (FI), Via Villani 13, sede amministrativa nel comune di Impruneta (FI) (di seguito "Banco Fiorentino").
- le Aziende e il Sindacato si sono incontrati il 22 marzo 2016, il 13 aprile 2016, 22 aprile 2016 e in data 02/05/2016 per analizzare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della fusione per i lavoratori, nonché le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi, attivando la procedura di cui all'art. 22, parte seconda, CCNL 21.12.2012;
- nell' accordo firmato il 02/05/2016 per la conclusione della procedura è previsto l'impegno delle parti a sottoscrivere, entro il 30 giugno 2016, un separato accordo per disciplinare l'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui al "*Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo*", ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modifiche e integrazioni;
- detto accordo viene sottoscritto in data odierna a conclusione della prevista procedura;

VISTI

- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28;
- il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
- il DM 27 novembre 1997, n. 447;
- il DM del 28 aprile 2000, n° 157, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2000;
- le Circolari INPS del 22 novembre 2000, n° 194, dell'8 marzo 2001, n° 55, del 7 novembre 2001, n° 195 e del 7 giugno 2005, n° 73 nonché i messaggi dell'11/4/2005 n° 14952, del 18/4/2005 n° 15774, del 5/5/2005, n° 17715, del 19/9/2005, n° 31778 e del 18/11/2005, n° 38165;
- le Deliberazioni del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà delle BCC del 7 settembre 2001 e del 17 dicembre 2003;
- il verbale d'incontro stipulato in data 21/3/2001 tra Federcasse, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FABI e UIL.CA.;
- la legge 23 agosto 2004, n° 243, art. 1, commi 18 e 19;
- la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2004;
- il verbale di accordo sindacale stipulato in data 31/5/2005 tra Federcasse, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FABI e UIL.CA.;
- il DM 9/1/2008 concernente la proroga della durata del Fondo al 30/6/2020;
- l'art. 3 della legge 28/6/2012, n° 92;
- l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane del 21 dicembre 2007, come modificato dall'accordo di rinnovo del 21/12/2012;
- l'accordo sindacale stipulato in data 30/10/2013 tra Federcasse e le sigle sindacali Dircredito, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINCRA-UGL CREDITO e UIL.CA., di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del *"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo"*;
- l'accordo sindacale del 25/9/2014, stipulato tra Federcasse e le sigle sindacali Dircredito, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINCRA-UGL CREDITO e UIL.CA., concernente la costituzione del *"Fondo nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità nel settore del Credito Cooperativo"*;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 20 giugno 2014, n. 82761;
- il Titolo II del D.Lgs. 14/9/2015, n. 148;
- la delibera del Comitato Amministratore del *"Fondo nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità nel settore del Credito Cooperativo"* n. 2 del 26/11/2015;
- la delibera del Comitato Amministratore del *"Fondo nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità nel settore del Credito Cooperativo"* n. 3 del 26/11/2015;
- l'art. 12 del DL 3/5/2016, n° 59;

2/8

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, convengono che il Banco Fiorentino ricorra alle procedure previste nel Regolamento attuativo del *"Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo"* (di seguito "Fondo"), affinché il Fondo stesso provveda, in via straordinaria,

ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modifiche e integrazioni, all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito nei confronti del personale dipendenti appartenenti alla categoria delle Aree Professionali ed alla categoria dei Quadri Direttivi coinvolto nel processo di agevolazione all'esodo di seguito descritto. La durata massima delle prestazioni è quella prevista dalla normativa tempo per tempo, vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (attualmente D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come integrato dall'art. 12 del DL 3/5/2016, n° 59).

3. Il processo di agevolazione all'esodo verrà realizzato, su base volontaria, in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali, secondo le seguenti modalità:

dal 1/09/2016 al 31/12/2019, fino a un massimo di 20 (venti) risorse lavorative (pertanto, gli interessati ad accedere al Fondo sono coloro che maturino il diritto a pensione AGO entro il 31.12.2024).

Ferma restando la comune volontà delle parti di consentire l'accesso ai benefici del Fondo in via straordinaria al maggior numero possibile dei richiedenti, la Banca si impegna ad accogliere almeno una richiesta all'anno.

Banco Fiorentino invierà al personale, entro il 1/07/2016, e per conoscenza alle RSA costituite e firmatarie del presente accordo, una comunicazione con la quale evidenzierà la possibilità di accedere al Fondo sulla base di quanto convenuto nel presente accordo. Viene allegato, altresì:

- il modello da utilizzare per la presentazione della domanda (allegato A del presente accordo) che dovrà essere compilato e sottoscritto/a dal/dalla richiedente;
- la scheda anagrafica (allegato B del presente accordo) che dovrà essere compilata dal/dalla richiedente;
- il lavoratore, a sua discrezione, potrà dare il mandato di assistenza e rappresentanza al Banco Fiorentino per poter verificare la decorrenza della data della pensione e richiedere l'estratto conto certificativo (Ecocert) all'ente INPS che dovrà essere compilato e sottoscritto dal richiedente. In alternativa, potrà fornire direttamente la documentazione di cui sopra.

3/8

Le domande dei lavoratori verranno accolte in base alla data di presentazione della richiesta, che dovrà essere anticipata "scannerizzata" alla casella di posta elettronica indicata dal Banco Fiorentino, per la definizione della data ai fini della graduatoria, e l'inoltro, successivo, dei moduli cartacei. Tutte le richieste inviate entro il 15/08/2016 saranno considerate, ai fini della graduatoria di accesso al fondo, come arrivate in quella data. Dal 16/08/2016, ai fini della stessa graduatoria, sarà considerata l'effettiva data di invio. In caso di presentazione simultanea di più richieste, verrà accolta, in via prioritaria, quella che comporta un minor periodo di permanenza al Fondo; a parità di periodo di permanenza, verrà privilegiata la richiesta che comporta un minor onere per Banco Fiorentino.

Per l'individuazione degli aderenti al Fondo, ovvero di coloro che matureranno il diritto a pensione di vecchiaia e/o anticipata entro 31.12.2024, deve essere presa a riferimento la normativa attualmente in vigore.

L'accesso al Fondo per il sostegno del reddito riguarda le categorie del personale in servizio appartenenti alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi che occupino qualsiasi posizione/profilo professionale, ivi compreso il personale distaccato presso altre aziende e

quindi con riferimento all'intero complesso aziendale, che matureranno il diritto alle prestazioni pensionistiche AGO entro il 31.12.2024.

Ulteriori richieste saranno prese in considerazione compatibilmente con le esigenze gestionali del Banco Fiorentino e con la sostenibilità economica e patrimoniale degli oneri relativi a tali esodi (cd. criterio del minor costo).

Il Banco Fiorentino e le RSA costituite firmatarie del presente accordo si incontreranno inizialmente entro il 20 agosto 2016 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno per effettuare una verifica congiunta sulle richieste pervenute e per l'aggiornamento della graduatoria degli accessi all'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

4. Relativamente alle risorse che accederanno, su base volontaria, al trattamento del Fondo, Banco Fiorentino si impegna a:
- continuare ad applicare le condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al Fondo;
 - erogare, per il periodo corrispondente alla durata del trattamento riconosciuto dal Fondo, il contributo di integrazione assistenza sanitaria di cui all'art. 27 del CSLL e quello per *Long Term Care* (LTC) previsto dall'art. 29 *bis* del medesimo CSLL;
 - riconoscere ai singoli lavoratori, fino alla data di maturazione delle condizioni necessarie per l'accesso alla pensione, un importo lordo pari alla misura dei contributi che sarebbero stati dovuti dal Banco Fiorentino al Fondo Pensione Nazionale per il personale BCC/CRA nella misura prevista per le singole categorie di dipendenti (attualmente 3,9% della retribuzione per il personale assunto entro il 31/12/2000, 5,2% della retribuzione per il personale assunto dall'1/1/2001), con un tetto massimo pari a 5,000 (cinquemila) euro annui;

4/8

Gli importi relativi verranno corrisposti, in un'unica soluzione:

- alla Cassa Mutua Toscana BCC (per le somme relative all'assistenza sanitaria integrativa e LTC), al momento di ricezione della "Comunicazione di liquidazione" dell'assegno straordinario da parte dell'INPS;
- al lavoratore (per le somme di competenza del FPN BCC/CRA), entro il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, salvo diverse modalità eventualmente convenute tra il Banco Fiorentino e il lavoratore medesimo. Le parti si danno atto che le somme sopra indicate configurano la fattispecie degli incentivi all'esodo connessi con l'operazione di fusione per unione fra Banca del Mugello Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo di Signa - società cooperativa e Banca di Credito Cooperativo di Impruneta - Banco Fiorentino - società cooperativa e che le stesse verranno erogate al personale interessato - rilevante e non - nel rispetto delle *Disposizioni di Vigilanza* tempo per tempo emanate dalla Banca d'Italia (attualmente contenute nel Titolo IV, Capitolo 2 della circolare del 17/12/2013, n° 285) oltre che delle vigenti "Politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca" (attualmente deliberate dall'assemblee dei soci del 08, 07 e 06 maggio 2016).

Le suddette agevolazioni si applicano *una tantum* e non sono cumulabili con agevolazioni analoghe previste dalla contrattazione collettiva che, pertanto, rimangono escluse.

5. Le Parti, tenuto conto dell'avvio della procedura di utilizzo delle prestazioni straordinarie del Fondo, convengono altresì sulla necessità di mettere in atto - al fine di aggiornare, consolidare e sviluppare le competenze professionali, nonché di rafforzare la diffusione di

una cultura manageriale orientata al mercato e in linea con gli obiettivi della riorganizzazione aziendale – un piano di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, che preveda, per la durata in cui viene effettuata la riorganizzazione, l'utilizzo delle specifiche previsioni della parte ordinaria del Fondo di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761. La quantità di ore di formazione prevista – da effettuarsi esclusivamente durante il normale orario di lavoro – andrà opportunamente modulata, d'intesa tra le parti stipulanti, in relazione agli specifici fabbisogni formativi e di sviluppo delle aree professionali e dei quadri direttivi. Annualmente, prima di procedere alla pubblicazione del piano formativo finanziato con il presente accordo, Banco Fiorentino illustrerà alle OO.SS. firmatarie del presente accordo il predetto piano, fornendone copia alle medesime. Le Parti dichiarano, inoltre, che quanto sopra previsto in tema di formazione e riqualificazione del personale e quanto previsto nell'accordo di fusione del 02/05/2016 in materia è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni.

6. Banco Fiorentino si impegna a :

- non attivare procedure di licenziamento collettivo o procedura collettiva di riduzione del proprio organico fino alla scadenza del medesimo accordo (31/12/2019);
- a non recedere unilateralmente fino alla scadenza del medesimo accordo (31/12/2019), salvo nel caso in cui si realizzino ulteriori operazioni societarie straordinarie (ad es.: fusione).

7. Le Parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare la questione, ed assumere le opportune determinazioni, nel caso in cui si dovessero modificare le norme relative all'Assicurazione Generale Obbligatoria. In ogni caso, qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al Fondo da parte del dipendente, le condizioni per l'accesso del dipendente medesimo alla pensione anticipata o di vecchiaia o ad altra tipologia di pensione individuata dalla legge al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, Banco Fiorentino Credito Cooperativo si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

8. Il presente atto costituisce espressa richiesta avanzata dalle Parti, ciascuna di propria spettanza e competenza, al Fondo, di porre in essere gli interventi qui concordati.

L'atto approvato è sottoscritto.

~~BANCA DEL MUGELLO C C~~
~~BANCA C. C. DI SIGNA~~
~~BANCA C. C. DI IMPRUNETA~~

FABI

~~SINCRA-UGL~~

UIL.CA

Spett.le

Banco Fiorentino

c.a. Direzione Generale

p.c. (indicare O.S. alla quale il dipendente è iscritto)
RSA

Calenzano, _____

Oggetto: Adesione al Fondo di Solidarietà di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 20/6/2014, n° 82761 e successive modifiche e integrazioni, accordo sindacale del 22/06/2016

Il/La sottoscritto/a _____ matricola n° _____, nato/a a _____ () il _____, dipendente di _____ dal _____, a fronte della Vostra comunicazione pervenuta in data _____, manifesta la propria volontà di aderire al Fondo di cui in oggetto, normato come da Accordo Sindacale del ~~20 maggio 2016~~ **22 giugno 2016**

Contestualmente dichiara la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, ex art. 1372 c.c., con decorrenza _____, con richiesta di essere dispensato/a dall'obbligo di preavviso contrattuale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 85 del CCNL (oppure 61 del CCNL del 22/5/2008) e 10, comma 13, del Regolamento del Fondo di solidarietà indicato al punto 1). A tal fine la Banca accetta la richiesta di esonero dal periodo di preavviso.

Con la presente adesione, il/la sottoscritto/a beneficerà, ad integrazione del trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà:

- delle agevolazioni previste dall'art. 4 dell'accordo sindacale aziendale del 22/06/2016;
- del premio di risultato PDR _____ relativo all'esercizio _____ e, se dovuto e per il rateo spettante, dell'eventuale PDR _____ (ovvero emolumento analogo sostitutivo dello stesso previsto dalla contrattazione collettiva) relativo all'esercizio _____. (VA ADEGUATO DI VOLTA IN VOLTA IN BASE ALLA DATA DI ACCESSO E ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO)

6/8

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che:

- il riconoscimento dell'importo lordo pari alla misura dei contributi che sarebbero stati dovuti dalla BCC al Fondo Pensione Nazionale per il personale BCC/CRA, richiamato dall'art. 4 del citato accordo sindacale del 20 maggio 2016, si configura nella fattispecie dell'incentivo all'esodo connesso con operazioni straordinarie, dovrà essere restituito alla Banca in caso di accertamento di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca che siano stati commessi nel limite dei 5 anni precedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 385/1993 e alle connesse Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci della banca.

Resta comunque inteso che:

- la presente manifestazione di volontà e la conseguente risoluzione del proprio rapporto di lavoro è risolutivamente condizionata all'accesso, da parte del dipendente, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Pertanto, qualora tale evento non si verificasse per cause non riconducibili alla volontà del dipendente medesimo, la presente conciliazione si intenderà risolta e priva di qualsiasi effetto giuridico, con effetto retroattivo così come previsto dall'art. 1360 c.c.. La BCC sarà quindi tenuta a riassumere il dipendente con decorrenza dalla data di risoluzione, riconoscendo allo stesso l'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte e il trattamento economico e normativo praticato alla data di cessazione del rapporto.
- qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al "Fondo di solidarietà" da parte del sottoscritto/a, le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia prevista al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, la Banca si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

Distinti saluti.

In Fede

SCHEDA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

DATI ANAGRAFICI:

NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: PROV.:

E-MAIL: RECAPITO TELEFONICO:

SERVIZIO MILITARE: NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

UNIVERSITA: NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

INALIDITA CIVILE SUPERIORE AL 74%: NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

STATO CIVILE: DATA EVENTUALE MATRIMONIO:/...../.....

NOME CONIUGE: COGNOME CONIUGE:

DATA NASCITA CONIUGE:/...../..... LUOGO NASCITA CONIUGE:

DATA EVENTUALE SEPARAZIONE/DIVORZIO/DECESSO CONIUGE:/...../.....

IBAN PER L'ACCREDO DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO:.....

DATI ANAGRAFICI FIGLI:

NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

NB: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE

Il 28 novembre 2018, alle ore 11:00, in via del Colle 95, Calenzano (FI), presso la sede Direzionale del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo Società Cooperativa, si sono riunite:

- Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito "Banca"), in persona del Direttore Generale Davide Menetti;

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal membro del Coordinamento Regionale BCC Paolo Cerrone, e dal Segretario della RSA Alberto Grassi;
- Sincra- UGL Credito (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Dirigente Sindacale Domenico Pota;
- UILCA (di seguito "Sindacato"), rappresentata dalle Dirigenti Sindacali Elisabetta Castiglioni e Giovanna Degl' Innocenti Cellini;

premessi che:

- in data 22 giugno 2016 è stato sottoscritto tra la Banca e le OO.SS. FABI, SINCRA-UGL CREDITO e UILCA un accordo sindacale finalizzato a consentire l'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui al "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo" ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Fondo"), allegato e parte integrante del presente verbale;
- il punto 3 del citato accordo prevede che *"il processo di agevolazione all'esodo verrà realizzato, su base volontaria, in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali, secondo le seguenti modalità: dal 1/09/2016 al 31/12/2019, fino ad un massimo di 20 (venti) risorse lavorative (pertanto, gli interessati ad accedere al Fondo sono coloro che maturino il diritto a pensione AGO entro il 31/12/2024). Ferma restando la comune volontà delle parti di consentire l'accesso ai benefici del Fondo in via straordinaria al maggior numero possibile dei richiedenti, la Banca si impegna ad accogliere almeno una richiesta all'anno;*
- alla data odierna, risulta che abbiano acceduto al trattamento straordinario del Fondo n. 11 lavoratori, residuando, pertanto, ulteriori n. 9 possibili accessi;
- le parti si sono confrontate sull'attuale assetto normativo ed economico, la prossima attuazione della riforma del Credito Cooperativo, le possibili modifiche all'attuale

legislazione previdenziale e la conseguente incertezza rispetto ai termini di maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

tanto premesso, le Parti hanno convenuto che:

- in attesa dei possibili nuovi assetti rivenienti dalla prossima attuazione della riforma del Credito Cooperativo, oltre che dalle possibili modifiche alla legislazione previdenziale, ferma restando la reciproca condivisione delle finalità e degli intenti dell'accordo sindacale del 22 giugno 2016, con l'obiettivo di favorire l'accesso al trattamento straordinario del Fondo da parte del maggior numero dei dipendenti della Banca sino al raggiungimento complessivo dei 20 accessi disponibili, l'originaria scadenza del 31/12/2019 sia procrastinata al 31/12/2020 (pertanto, gli interessati ad accedere al Fondo sono coloro che maturino il diritto a pensione AGO entro il 31/12/2025);
- resta invariata ogni altra previsione contenuta nel citato accordo del 22 giugno 2016, ivi compreso l'impegno della Banca ad accogliere almeno una richiesta per anno solare fino al massimo dei 20 accessi complessivi;
- la Banca e le RR.SS.AA. costituite firmatarie del presente accordo si incontreranno entro il 30/06/2019, per la graduatoria relativa all'anno 2019, ed entro il 30/06/2020, per la graduatoria relativa all'anno 2020;
- tutte le richieste inviate entro il 31/12/2018 saranno considerate, ai fini della graduatoria di accesso al fondo, come arrivate in quella data. Dal 01/01/2019, ai fini della stessa graduatoria, sarà considerata l'effettiva data di invio. In caso di presentazione simultanea di più richieste, verrà accolta, in via prioritaria, quella che comporta un minor periodo di permanenza al Fondo; a parità di periodo di permanenza, verrà privilegiata la richiesta che comporta un minor onere per la Banca. Gli accessi saranno definiti compatibilmente alle disponibilità economiche che la Banca metterà a disposizione. Viene allegato, altresì:
 - ✓ il modello da utilizzare per la presentazione della domanda (allegato A-1 del presente accordo, da utilizzare da parte del "personale che non svolge funzioni rilevanti - Regolamento UE n. 604/2014"; allegato A-2 del presente accordo, da utilizzare da parte del "personale che svolge funzioni rilevanti - Regolamento UE n. 604/2014" così come definito nelle Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci della Banca) che dovrà essere compilato e sottoscritto dal/dalla richiedente;
 - ✓ la scheda anagrafica (allegato B del presente accordo) che dovrà essere compilata dal/dalla richiedente;
- il presente verbale sarà trasmesso al Fondo a cura della Banca per ogni utilità.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 11:30.

Banco Fiorentino
Mugello Impruneta Signa
Credito Cooperativo Soc.Coop

FARI

Sincra- UGL Credito

UILCA

Allegato A-1
Personale che non svolge funzioni
rilevanti "Regolamento UE n. 604/2014"

Spett.le

Banco Fiorentino

c.a. Direzione Generale

p.c. (indicare O.S. alla quale il dipendente è iscritto)
RSA

(luogo, data)

Oggetto: Adesione al Fondo di Solidarietà di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 20/6/2014, n° 82761 e successive modifiche e integrazioni, accordo sindacale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il/La sottoscritto/a _____ matricola n° _____, nato/a a _____ () il _____, dipendente del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa dal _____, a fronte della Vostra comunicazione pervenuta in data 29/11/2018, manifesta la propria volontà di aderire al Fondo di cui in oggetto, normato come da Accordo Sindacale del 22 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Contestualmente dichiara la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, ex art. 1372 c.c., con decorrenza _____, con richiesta di essere dispensato/a dall'obbligo di preavviso contrattuale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 85 del CCNL (oppure 61 del CCNL del 22/5/2008) e 10, comma 13, del Regolamento del Fondo di solidarietà indicato al punto I). A tal fine la Banca accetta la richiesta di esonero dal periodo di preavviso.

Con la presente adesione, il/la sottoscritto/a beneficerà, ad integrazione del trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà:

- delle agevolazioni previste dall'art. 4 dell'accordo sindacale aziendale del 22/06/2016;
- del premio di risultato PDR _____ relativo all'esercizio _____ e, se dovuto e per il rateo spettante, dell'eventuale PDR _____ (ovvero emolumento analogo sostitutivo dello stesso previsto dalla contrattazione collettiva) relativo all'esercizio _____.

3/5

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che:

- il riconoscimento dell'importo lordo pari alla misura dei contributi che sarebbero stati dovuti dalla BCC al Fondo Pensione Nazionale per il personale BCC/CRA, richiamato dall'art. 4 del citato accordo sindacale del 22 giugno 2016, si configura nella fattispecie dell'incentivo all'esodo connesso con operazioni straordinarie, dovrà essere restituito alla Banca in caso di accertamento di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca che siano stati commessi nel limite dei 5 anni precedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 385/1993 e alle connesse Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci della banca.

Resta comunque inteso che:

- la presente manifestazione di volontà e la conseguente risoluzione del proprio rapporto di lavoro è risolutivamente condizionata all'accesso, da parte del dipendente, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Pertanto, qualora tale evento non si verificasse per cause non riconducibili alla volontà del dipendente medesimo, la presente conciliazione si intenderà risolta e priva di qualsiasi effetto giuridico, con effetto retroattivo così come previsto dall'art. 1360 c.c.. La BCC sarà quindi tenuta a riassumere il dipendente con decorrenza dalla data di risoluzione, riconoscendo allo stesso l'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte e il trattamento economico e normativo praticato alla data di cessazione del rapporto.
- qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al "Fondo di solidarietà" da parte del sottoscritto/a, le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia prevista al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, la Banca si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

Distinti saluti.

In Fede

Allegato A-2
Personale che svolge funzioni rilevanti
"Regolamento UE n. 604/2014"

Spett.le
Banco Fiorentino

c.a. **Direzione Generale**

p.c. *(indicare O.S. alla quale il dipendente è iscritto)*
RSA

(luogo, data)

Oggetto: Adesione al Fondo di Solidarietà di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 20/6/2014, n° 82761 e successive modifiche e integrazioni, accordo sindacale del 22/06/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il/La sottoscritto/a _____ matricola n° _____, nato/a a _____ () il _____, dipendente del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa dal _____, a fronte della Vostra comunicazione pervenuta in data 29/11/2018, manifesta la propria volontà di aderire al Fondo di cui in oggetto, normato come da Accordo Sindacale del 22 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Contestualmente dichiara la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, ex art. 1372 c.c., con decorrenza _____, con richiesta di essere dispensato/a dall'obbligo di preavviso contrattuale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 85 del CCNL *(oppure 61 del CCNL del 22/5/2008)* e 10, comma 13, del Regolamento del Fondo di solidarietà indicato al punto 1). A tal fine la Banca accetta la richiesta di esonero dal periodo di preavviso.

Con la presente adesione, il/la sottoscritto/a beneficerà, ad integrazione del trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà:

- delle agevolazioni previste dall'art. 4 dell'accordo sindacale aziendale del 22/06/2016;
- del premio di risultato PDR _____ relativo all'esercizio _____ e, se dovuto e per il rateo spettante, dell'eventuale PDR _____ (ovvero emolumento analogo sostitutivo dello stesso previsto dalla contrattazione collettiva) relativo all'esercizio _____.

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che:

- le erogazioni diverse dall'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del DM 82761/2014, configurando la fattispecie degli incentivi all'esodo connessi con operazioni straordinarie, dovranno essere restituite alla Banca - in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 385/1993 e richiamate dall'art. 4 del citato accordo sindacale del 22 giugno 2016, e alle connesse Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci della Banca - qualora venisse accertato, entro i 5 anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, che il sottoscritto/a abbia determinato o concorso a determinare: a) comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca; b) comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca; c) violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 del TUB o, quando il soggetto è parte interessata, dell'art. 53, commi 4 e ss del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione.

Resta comunque inteso che:

- la presente manifestazione di volontà e la conseguente risoluzione del proprio rapporto di lavoro è risolutivamente condizionata all'accesso, da parte del dipendente, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Pertanto, qualora tale evento non si verificasse per cause non riconducibili alla volontà del dipendente medesimo, la presente conciliazione si intenderà risolta e priva di qualsiasi effetto giuridico, con effetto retroattivo così come previsto dall'art. 1360 c.c.. La BCC sarà quindi tenuta a riassumere il dipendente con decorrenza dalla data di risoluzione, riconoscendo allo stesso l'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte e il trattamento economico e normativo praticato alla data di cessazione del rapporto.
- qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al "Fondo di solidarietà" da parte del sottoscritto/a, le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia prevista al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, la Banca si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

Distinti saluti,

In Fede

SCHEDA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

DATI ANAGRAFICI:

NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: PROV.:

E-MAIL: RECAPITO TELEFONICO:

SERVIZIO MILITARE: NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

UNIVERSITA': NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

INALIDITA' CIVILE SUPERIORE AL 74%: NO SI DAL/...../..... AL/...../.....

STATO CIVILE: DATA EVENTUALE MATRIMONIO:/...../.....

NOME CONIUGE: COGNOME CONIUGE:

DATA NASCITA CONIUGE:/...../..... LUOGO NASCITA CONIUGE:

DATA EVENTUALE SEPARAZIONE/DIVORZIO/DECESSO CONIUGE:/...../.....

IBAN PER ACCREDO ASSEGNO STRAORDINARIO:.....

DATI ANAGRAFICI FIGLI:

o NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

o NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

/o NOME: COGNOME:

DATA DI NASCITA:/...../..... LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

Acq. 3

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE

Il 7 giugno 2019, alle ore 10:00, in via del Colle 95, Calenzano (FI), presso la sede Direzionale del Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo Società Cooperativa, si sono riunite:

- Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito "Banca"), in persona del Direttore Generale Davide Menetti coadiuvato dalla Responsabile Risorse Umane Annalisa Dreoni;

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Segretario responsabile della RSA, Alberto Grassi e dal Dirigente Sindacale Paolo Cerrone;
- UILCA (di seguito "Sindacato"), rappresentata dai Dirigenti Sindacali Elisabetta Castiglioni e Giovanna Degli Innocenti Cellini;

premesse che:

- in data 22 giugno 2016 è stato sottoscritto tra la Banca e le OO.SS. FABI, SINCRA-UGL CREDITO e UILCA un accordo sindacale finalizzato a consentire l'accesso alle prestazioni ordinarie (limitatamente alla formazione) e straordinarie di cui al "*Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo*" ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Fondo");
- il punto 3 del citato accordo prevede che "*il processo di agevolazione all'esodo verrà realizzato, in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali, secondo le seguenti modalità: dal 1/09/2016 al 31/12/2019, fino ad un massimo di 20 (venti) risorse lavorative (pertanto, gli interessati ad accedere al Fondo sono coloro che maturino il diritto à pensione AGO entro il 31/12/2024). Ferma restando la comune volontà delle parti di consentire l'accesso ai benefici del Fondo in via straordinaria al maggior numero possibile dei richiedenti, la Banca si impegna ad accogliere almeno una richiesta all'anno;*
- in data 28 novembre 2018, constatato che, a tale data, l'accesso al trattamento straordinario del Fondo ha riguardato n. 11 lavoratori, residuando ancora, pertanto, ulteriori n. 9 possibili accessi, le parti hanno ritenuto di prorogare con

- stesura di verbale di incontro, ai cui contenuti interamente si rinvia – la vigenza di tale intesa al 31/12/2020;
- in data 24/05/2019 sono state verificate le richieste di accesso al trattamento straordinario del Fondo pervenute alla prevista data e redatta la relativa graduatoria congiunta che ha esaurito il numero massimo di accessi previsto (n. 20);
 - in data 29 maggio 2019 la Banca attraverso la capogruppo ICCREA BANCA ha convocato per il 7 giugno 2019 tutte le RSA costituite (FABI, FIRST CISL e FISAC CGIL) e le Segreterie regionali delle sigle firmatarie del CCNL di settore (FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, SINCRA UGL e UILCA) per aggiornare le stesse sullo stato dell'arte in materia di Fondo di solidarietà;
 - in tale occasione la Banca ha rappresentato che le manifestazioni di interesse da parte dei lavoratori (aventi diritto per effetto della maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31/12/2025) per l'accesso alle prestazioni straordinarie, risultano in numero superiore rispetto a 20 (venti);

tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto che:

- stante la riduzione complessiva del costo del lavoro connesso agli esodi a fronte delle novità introdotte dall'art. 15 della L. 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del D.L. 4/2019, con cui è stato cristallizzato l'adeguamento alla speranza di vita a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, di aumentare il numero massimo di risorse lavorative che potranno accedere volontariamente al fondo da 20 (venti) a 25 (venticinque) unità;
- resta ferma la volontà delle parti di consentire l'accesso ai benefici del fondo, in via straordinaria, al maggior numero possibile dei richiedenti e la Banca si impegna ad accogliere almeno 3 (tre) richieste entro la scadenza dell'accordo;
- resta invariata ogni altra previsione contenuta nel citato accordo del 22 giugno 2016, come prorogato in data 28 novembre 2018;
- la Banca e le RSA firmatarie si incontreranno entro il 30 giugno 2020 per redigere la graduatoria relativa alle richieste pervenute prima di tale data. Gli accessi saranno definiti compatibilmente alle disponibilità economiche che la Banca metterà a disposizione.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12,00.

/ ~~Bando~~ ~~Firenze~~ ~~Firenze~~

/FABI

UILCA